



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**



**Camera di Commercio
Pavia**

PROTOCOLLO D'INTESA

PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI CONGIUNTE IN MATERIA DI VIGILANZA SUL MERCATO, LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE E TUTELA DEL "MADE IN ITALY"

TRA

l' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Regionale per la Lombardia – Ufficio delle Dogane di Pavia, con sede a Pavia – Via Veneroni,18, nella persona del Direttore ad interim , Dr. Luca Pignanelli C.F. PGNLCU78D17F839H di seguito denominata "AGENZIA"

E

la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pavia con sede in Pavia Via Mentana, 27, nella persona del Segretario Generale Dr. Luigi Antonio Boldrin, C.F. BLDLNT58C25B524E, di seguito denominata "CCIAA"

PREMESSO

- che la legge 30 luglio 1999. n. 300, recante la Riforma dell'organizzazione del Governo, che istituisce le Agenzie fiscali all'art. 63 stabilisce che *"l'agenzia delle dogane è competente a svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei diritti doganali e della fiscalità interna negli scambi internazionali, delle accise sulla produzione e sui consumi, operando in stretto collegamento con gli organi dell'Unione europea nel quadro dei processi di armonizzazione e di sviluppo dell'unificazione europea"*;
- che il Reg. (UE) 952/2013, che istituisce il Codice Doganale dell'Unione (CDU), all'art. 3, nel definire il ruolo delle autorità doganali, richiama *"... la responsabilità primaria della supervisione degli scambi internazionali dell'Unione in modo da contribuire al commercio leale e libero...."* e precisa che le autorità doganali mettono in atto misure intese a *"... garantire la sicurezza dell'Unione e dei suoi residenti nonché la tutela dell'ambiente, ove necessario in stretta cooperazione con altre autorità..."*, sintetizzando con ciò anche il ruolo che le autorità doganali svolgono al di fuori degli spazi doganali e in settori extra-tributari, anche avvalendosi della collaborazione di soggetti istituzionali diversi;
- che l'AGENZIA, nell'ambito delle proprie prerogative istituzionali, svolge le seguenti funzioni:
 - controllo, accertamento e verifica relative alla circolazione delle merci e alla fiscalità interna connessa agli scambi internazionali;
 - verifica e controllo di scambi, produzione e consumo dei prodotti soggetti ad accisa;

- contrasto degli illeciti di natura extratributaria, quali tra gli altri, quelli relativi ai prodotti contraffatti;
- controllo sul rispetto delle norme di sicurezza, marchio CE ed in generale sul rispetto di tutte le norme relative alle merci importate, finalizzata alla tutela del consumatore e delle aziende;
- che la legge 29 dicembre 1993, n. 580, sul riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, all'art. 1 stabilisce che *“le Camere di Commercio svolgono, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie locali..”*, riconoscendo ad esse il ruolo di *“super partes”* nella regolazione del mercato;
- che con il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, riguardante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, sono state attribuite alle Camere di Commercio *“le funzioni esercitate dagli Uffici metrici provinciali e dagli Uffici provinciali per l’industria, il commercio e l’artigianato (U.P.I.C.A.), ivi comprese quelle relative alla vigilanza del mercato e all’irrogazione di sanzioni amministrative”*;
- che nell’ambito delle attribuzioni loro conferite dalla normativa vigente, le Camere di Commercio svolgono importanti funzioni e compiti relativi a:
 - Vigilanza e controllo sui prodotti, metrologia legale e rilascio di certificati d’origine delle merci;
 - Registrazione marchi e brevetti;
 - Attività sanzionatoria;
 - Supporto all’internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese all’estero;
 - Promozione dell’innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche.

CONSIDERATO

- che l’AGENZIA e la CCIAA presentano ambiti di operatività contigui, in particolare quelli relativi alla vigilanza sui prodotti e sugli strumenti di misura, alla contraffazione ed alla tutela del “Made in Italy”;
- che la commercializzazione e l’immissione in consumo è consentita solo ai prodotti che rispettano tutti i requisiti normativi e che l’Unione Europea ha definito una serie di norme sulla sicurezza dei prodotti, istituendo altresì un sistema di allarme rapido (RAPEX) per i prodotti che presentano un rischio grave per i consumatori;
- che ai fini della correttezza delle transazioni commerciali, gli strumenti di misura utilizzati dalle imprese devono essere conformi ai requisiti previsti dalle normative nazionali e unionali e devono mantenere nel tempo la loro affidabilità metrologica a garanzia della pubblica fede attraverso l’esattezza della misura;
- che il commercio illecito di merci contraffatte e di merci usurpative, ormai diffuso in quasi tutti i settori economici, costituisce un fenomeno in continua espansione che oltre a danneggiare gli interessi delle imprese, comporta notevoli pregiudizi e rischi per la salute dei consumatori, provocando altresì deviazioni del traffico commerciale e fenomeni di concorrenza sleale;

- che la collaborazione tra soggetti pubblici consente una ottimizzazione dell'uso delle risorse ed un miglioramento dell'efficacia delle azioni, a vantaggio delle imprese operanti in osservanza delle normative vigenti, nonché nel pieno rispetto di un regime di concorrenza leale;

RITENUTO

- che è comune obiettivo dell'AGENZIA e della CCIAA intensificare l'attività di controllo mediante il coordinamento operativo tra di esse, attuando strategie congiunte nell'ottica di accrescerne l'efficacia, evitando duplicazioni e sovrapposizioni e riducendo nel contempo la possibile turbativa nell'esercizio dell'attività delle imprese, anche in ossequio a quanto disposto dall'art. 7 del D.L. 70/2011 (c.d. "Decreto Sviluppo");
- che per una fattiva collaborazione tra le parti si rende necessario procedere all'individuazione di criteri di carattere organizzativo/operativo e alla definizione di linee guida per lo svolgimento delle attività congiunte;
- che con il presente protocollo vengono definite le linee guida relative alle aree tematiche di intervento, riservandosi di predisporre successivi piani esecutivi per la definizione dettagliata delle singole iniziative;

VISTE

Le principali disposizioni legislative Nazionali e Unionali in tema di poteri di controllo cui è legittimata ciascuna parte del presente accordo;

Tutto quanto sopra premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità

L'AGENZIA e la CCIAA riconoscono il reciproco interesse ad attivare forme di collaborazione e interazione operativa tra le Parti al fine di rafforzare l'attività di vigilanza, finalizzata ad assicurare un corretto, efficiente e trasparente funzionamento del mercato, quale presupposto fondamentale per una migliore tutela dei consumatori e per lo sviluppo delle imprese nel sistema economico globalizzato.

Art. 2 - Forme di collaborazione e impegni delle parti

Per il perseguimento delle finalità del presente protocollo le Parti si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, ad attivare forme di collaborazione per lo svolgimento congiunto dell'attività di vigilanza.

In particolare le Parti si impegnano a:

1. predisporre appositi piani di controllo, da attuare con la costituzione di nuclei misti di verifica composti da funzionari dell'AGENZIA e della CCIAA, in materia di vigilanza nei seguenti settori:
 - **settore delle accise**, nell'ambito delle verifiche tecnico-amministrative presso i distributori di carburanti. Il coinvolgimento del personale della Camera di Commercio di Pavia appartenente all'Ufficio Metrico consentirebbe infatti di fare delle valutazioni riguardo la corretta funzionalità delle colonnine erogatrici di carburante attraverso le quali i gestori dei distributori provvedono a scaricare giornalmente il totale del prodotto erogato;
 - **settore delle dogane**, in relazione alla denominazione ed etichettatura dei prodotti, al contrasto del fenomeno della contraffazione, alla tutela del "made in Italy", alla sicurezza prodotti;
2. Sviluppare modalità operative con cui realizzare un efficace interscambio di dati e di informazioni, anche con l'ausilio delle banche dati di competenza di ciascuna Amministrazione; fatta eccezione per i dati fiscali in possesso dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e soggetti alla preventiva autorizzazione da parte della Direzione centrale tecnologie per l'innovazione;
3. Istituire un tavolo di lavoro costituito da funzionari appartenenti ad entrambe le parti con il compito di:
 - predisporre dei piani attuativi analitici per l'esecuzione del presente accordo;
 - individuare le azioni da intraprendere e fissare gli obiettivi da raggiungere;
 - definire uniformi procedure e modalità operative di intervento, per la realizzazione delle iniziative concordate;
 - facilitare scambi informativi;
 - analizzare i risultati ottenuti

Art. 3 – Soggetti responsabili

L'AGENZIA individua quale responsabile dell'attuazione del presente accordo il Direttore ad interim dell'Ufficio delle Dogane di Pavia, Dr. Luca Pignanelli;

La CCIAA individua quale responsabile dell'attuazione del presente accordo il Dr. Luigi Boldrin, Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia.

Art. 4 – Oneri

Il presente accordo non comporta ulteriori oneri a carico delle parti.

Art. 5 Tutela della riservatezza e trattamento dei dati

Le parti si impegnano a garantire per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni di cui vengono a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni.

Le parti assumono tutte le iniziative volte a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Leg.vo n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni per le finalità di cui al presente protocollo.

Art. 6 - Durata

Il presente accordo di collaborazione ha validità di un anno dalla data di sottoscrizione con possibilità di rinnovo previo espresso accordo delle Parti.

Art. 7- Disposizioni finali

Per quanto non specificatamente previsto nel presente Protocollo, si applicano le norme di legge.

Il presente Protocollo d'intesa è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 266 del 1991.

per l' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Ufficio delle Dogane di Pavia

per la Camera di Commercio di Pavia

Dr. Luca Pignanelli

Dr. Luigi Antonio Boldrin